



**Funzione Pubblica CGIL – Coordinamento Nazionale – Corpo forestale dello Stato  
Nota sindacale n. 3 – tavolo di contrattazione del 10/11/2015**

**39° Corso A.V.I. “Fiume Brembo”  
Assegnazione in prova**

**PREMESSA**

I dipendenti del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati secondo il DPR n. 3 del 10/01/1957, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”. E' evidente che nel passato del CFS, nessun ispettore proveniente dall'analoga carriera, nei ruoli agenti/assistenti e sovrintendenti, abbia dovuto svolgere un periodo di prova.

**Art. 10 del DPR 3/1957  
Periodo di prova**

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

L'impiegato in prova svolge le mansioni affidategli nei vari servizi ai quali viene applicato e frequenta i corsi di formazione istituiti dall'amministrazione.

Compiuto il periodo di prova, l'impiegato consegue la nomina in ruolo con decreto del ministro, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, fondato anche sulle relazioni dei capi dei servizi ai quali è stato applicato e sull'esito dei corsi eventualmente frequentati. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dalla scadenza del periodo di prova non sia intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intende conclusa favorevolmente.

**E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che provenga da una carriera corrispondente della stessa o di altra amministrazione, presso la quale abbia superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale ha concorso. L'amministrazione ha facoltà di obbligarlo a frequentare i corsi di formazione.**

Per l'impiegato nominato in ruolo il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Proprio per l'unicità di quest'istituto un lavoratore può essere sottoposto ad un periodo di prova solo al momento dell'assunzione e non in seguito, quindi il periodo di prova riguarderebbe solo gli esterni, cioè il personale non ancora inquadrato nei ruoli dell'amministrazione. Ipoteticamente, anche il personale formato in altri corpi di polizia, sia di ordinamento civile che militare, partecipante come esterno, è esonerato dallo svolgere un periodo di prova.

**OBIETTIVI**

- Evitare possibili contenziosi in sede civile, senza creare sperequazioni dovute alla non congrua interpretazione delle norme vigenti, conseguente l'inedita situazione del primo concorso esterno ai sensi della L. 201/1995 per il ruolo vice ispettore.
- Garantire i diritti del personale già dipendente del CFS e di quello neo assunto.
- Garantire parità di trattamento con i colleghi dei corsi precedenti.
- Non permettere che i diritti del personale dipendente siano messi in discussione o limitati con statuti previsti per i nuovi dipendenti dell'amministrazione.

**PROPOSTE E RICHIESTE**

- Chiarire in cosa consiste il periodo di prova, la durata, i criteri di valutazione finale, i criteri per il superamento e quelli per la risoluzione del contratto di lavoro per i neo assunti.
- Proporre per il personale già dipendente la normale applicazione del decreto trasferimenti, considerando il personale in seconda assegnazione e non in prova e si diffida l'amministrazione da una diversa interpretazione, la quale necessariamente sarebbe in contrasto con l'art. 10 del DPR 3/1957 e con la storia dei concorsi interni fino ad ora svolti, per il personale già inquadrato nei ruoli agenti/assistenti e sovrintendenti.